

1812.

Al Sign. G. M.

01.A/08-004

In obbedienza dell' ossequ. Disp. della R. Dir. Gen. della P. Istruz. n. 5. Ag. 1812. ed in sollecito riscontro della Circol. di cort. Reg. de' sign. Reale, Presemiti Sig. Reg., che due si possono dire gli Operaj costanti non invecchiati né ruoli del Ministero, ed a carico della Dotazione di questo Stabilim. Reale nell' attuale impiego dell' Operaj Schier. Migliorini fatto vecchio e paralitico

Il Primo si è Giacomo Ortolan da molti e molti anni sotto i passati Governi salariato con L. 17. 63. mensilm., che gli si contano anticipi; l'altro è al presente certo Ant. Benvenuto, cui si corrisponde una Lira ogni giorno non festivo

Avverrà però di rassegnare alla Sapienza della R. Dir. che li due Operaj costanti non sono li soli, che si rendono indispensabili per la buona educa di questo Oro, ma che ad essi se ne aggiungono più o meno di straordinari e con maggior mercede relativam. ai lavori ed alle stagioni, li quali sono specificati mensilm. nelle Del. del Custode Loti

Le incombenze per degli Operaj costanti sono le seguenti:

Il Primo deve servir l'Oro anche nei giorni festivi, l'altro nei soli non festivi. In tutti i giorni l'uno e l'altro al Levare del Sole devono trovarsi al servizio, ed eccettuato le Ore dovute alla così detta Messida ed al pranzo si passano ai lavori comandati sino dopo il tramontare del Sole dietro gli ordini del Custode raschiano l'Oro, polliccono le carte false delle ajule, governano le pianne coll' adattare e custodire nelle forme ordinarie, adagiano, voltano le torce ed i conchi, servono finalm. a tutti li più grossi servizi

Adempire il vicinissimo comando etc.